



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11/04/2017

Allegato 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07/07/2020

In vigore dal 11/08/2020



Allegato C
Testo coordinato

***REGOLAMENTO PER IL
DECENTRAMENTO E LA
PARTECIPAZIONE
MUNICIPALE***



INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Principi	pag. 6
Art. 2	Delimitazione territoriale dei Municipi	pag. 6
Art. 3	Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi	pag. 7
Art. 4	Autonomia regolamentare e funzionale dei Municipi	pag. 8
Art. 5	Coordinamento delle attività dei Municipi	pag. 8
Art. 6	Diffida ad adempiere e poteri sostitutivi	pag. 9

TITOLO II ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Art. 7	Organi del Municipio	pag. 9
--------	----------------------	--------

CAPO I IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

SEZIONE I FUNZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA

Art. 8	Funzioni del Consiglio del Municipio	pag. 10
Art. 9	Proposte	pag. 10
Art. 10	Interrogazioni ed interpellanze	pag. 11
Art. 11	Nomine e designazioni	pag. 11
Art. 12	Composizione e durata in carica del Consiglio del Municipio	pag. 11
Art. 13	Scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio	pag. 12
Art. 14	Elezione dei Consigli municipali sciolti o cessati anticipatamente e loro scadenza	pag. 12

SEZIONE II PROCEDURA ELETTORALE

Art. 15	Elezione dei Consigli municipali	pag. 12
Art. 16	Modalità di elezione: il sistema proporzionale – il Premio di maggioranza – l’attribuzione dei seggi	pag. 13
Art. 17	Elettorato attivo e passivo	pag. 14



Art. 18	Presentazione e deposito delle liste	pag. 14
Art. 19	Liste dei candidati	pag. 16
Art. 20	Verifica di regolarità e di ammissibilità delle liste	pag. 16
Art. 21	Scheda elettorale	pag. 16
Art. 22	Seggi elettorali	pag. 17
Art. 23	Voto di lista e di preferenza	pag. 17
Art. 24	Ufficio elettorale centrale del Municipio	pag. 17
Art. 25	Consiglieri/e eletti/e e prima riunione del Consiglio del Municipio	pag. 18
Art. 26	Disposizione transitoria e norma di rinvio	pag. 18

SEZIONE III I/LE CONSIGLIERI/E E LE COMMISSIONI MUNICIPALI

Art. 27	I/le Consiglieri/e municipali	pag. 19
Art. 28	Decadenza dalla carica di Consigliere/a	pag. 20
Art. 29	Dimissioni, surroga e supplenza dei/delle Consiglieri/e Municipali	pag. 20
Art. 30	Gruppi consiliari municipali	pag. 21
Art. 31	Segreteria dei gruppi consiliari	pag. 22
Art. 32	Conferenza dei/delle Capigruppo	pag. 22
Art. 33	Commissioni consiliari municipali permanenti	pag. 22
Art. 34	Funzionamento delle Commissioni municipali permanenti	pag. 23
Art. 35	I/le Presidenti delle Commissioni permanenti	pag. 25
Art. 36	Segreteria delle Commissioni	pag. 25
Art. 37	Commissioni di partecipazione, Commissioni speciali di controllo, di indagine e di inchiesta e gruppi di lavoro temporanei	pag. 26
Art. 38	Consulta delle elette e Consigliera municipale per le Pari opportunità e le politiche femminili	pag. 27

SEZIONE IV FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI

Art. 39	Convocazione del Consiglio del Municipio	pag. 27
Art. 40	Sedute del Consiglio del Municipio	pag. 28
Art. 41	Segretario/a del Consiglio del Municipio	pag. 29
Art. 42	Riunioni congiunte dei Consigli municipali	pag. 29
Art. 43	Assemblea dei Consigli municipali	pag. 30



CAPO II IL/LA PRESIDENTE, LA GIUNTA E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

SEZIONE I IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Art. 44	Nomina del/della Presidente del Municipio	pag. 30
Art. 45	Funzioni del/della Presidente del Municipio	pag. 30
Art. 46	Funzioni delegate del/della Presidente	pag. 31
Art. 47	Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Presidente del Municipio	pag. 31
Art. 48	Il/la Vicepresidente del Municipio e il/la Vicepresidente del Consiglio del Municipio	pag. 32
Art. 49	Cessazione dalla carica di Presidente	pag. 32

SEZIONE II LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

Art. 50	La Giunta del Municipio	pag. 33
---------	-------------------------	---------

SEZIONE III L'UFFICIO DI PRESIDENZA E LA CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

Art. 51	L'Ufficio di Presidenza	pag. 34
Art. 52	Funzionamento della Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi	pag. 35

TITOLO III ATTIVITA' DEI MUNICIPI

Art.53	Attività dei Municipi	pag.36
Art.54	Pareri della Giunta Comunale e controllo delle deliberazioni municipali	pag.36
Art.55	Rapporti con la Civica Amministrazione	pag. 37

SEZIONE I- FUNZIONI DEI MUNICIPI

Art.56	Funzioni	pag.38
Art. 57	Funzioni decentrate	pag.38
Art.58	Norma transitoria	pag. 39
Art.59	Pareri obbligatori	pag.40
Art.60	Procedura e termini per i pareri	pag.40
Art.61	Informativa	pag.41
Art.62	Sponsorizzazioni	pag. 42
Art.63	Conferimento di ulteriori funzioni	pag. 43



TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DEI MUNICIPI

Art.64	Risorse finanziarie	pag.43
Art.65	Personale delle divisioni territoriali	pag.44

TITOLO V AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.66	Semplificazione dell'attività amministrativa	pag.44
Art.67	Trasparenza ed informazione	pag.45
Art.68	Conferenze di Servizi	pag.45

SEZIONE I FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.69	Partecipazione all'amministrazione municipale	pag.46
Art.70	Titolari dei diritti di partecipazione	pag.46
Art.71	Assemblea pubblica	pag.47
Art.72	Iniziativa popolare	pag.47
Art.73	Interrogazioni, interpellanze, petizioni	pag.48
Art.74	Consultazione popolare	pag.48
Art.75	Associazionismo	pag.49
Art.76	Registro anagrafico delle associazioni	pag.49
Art.77	Volontariato dei/delle cittadini/cittadine	pag.50
Art.78	Referendum consultivo	pag.50

ALLEGATO N.1	pag.51
--------------	--------

ALLEGATO N.2	pag.70
--------------	--------



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI

1. Il Comune di Genova, nella più ampia prospettiva dell'istituzione della Città Metropolitana, si articola in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza i Municipi quali organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base presenti sul territorio e di interesse municipale, nonché di esercizio di ulteriori funzioni conferite dal Comune.
3. Il Comune di Genova adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento e definisce la propria struttura organizzativa valorizzando la funzione e l'autonomia municipale. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle strutture operanti nei Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, che essi gestiscono in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento.
4. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Genova.
5. I Municipi assicurano e promuovono la più ampia partecipazione dei/delle cittadini/e, singoli/e e associati/e, residenti od operanti nel territorio attraverso specifico atto di indirizzo deliberato da ogni Consiglio municipale e sulla base della sezione sulla partecipazione del presente Regolamento, nonché ai sensi delle previsioni dei Regolamenti municipali.

Art. 2 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI MUNICIPI

1. Il territorio comunale è ripartito nei seguenti 9 Municipi, i cui confini, risultanti dalle schede di cui all'allegato n. 1, sono fissati in corrispondenza del territorio delle ex Circoscrizioni e delle unità urbanistiche in esse ricomprese:

Municipio I° - Genova Centro Est

(Oregina - Lagaccio, Pré - Molo - Maddalena , Castelletto, Portoria)



Municipio II° - Genova Centro Ovest
(Sampierdarena, S. Teodoro)

Municipio III° - Genova Bassa Val Bisagno
(S. Fruttuoso, Marassi - Quezzi)

Municipio IV° - Genova Media Val Bisagno
(Staglieno, Molassana, Struppa)

Municipio V° - Genova Valpolcevera
(Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo)

Municipio VI° - Genova Medio Ponente
(Sestri, Cornigliano)

Municipio VII° - Genova Ponente
(Voltri, Prà, Pegli)

Municipio VIII° - Genova Medio Levante
(Foce, S. Francesco d' Albaro, S. Martino)

Municipio IX° - Genova Levante
(Valle Sturla, Sturla - Quarto, Nervi - Quinto - S. Ilario)

2. I Municipi stabiliscono con delibera di Consiglio il proprio stemma, nel quale, oltre a quello del Comune di Genova, possono essere rappresentati gli stemmi storici preesistenti alla costituzione della Grande Genova.
3. Revisioni della delimitazione territoriale dei Municipi sono deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati/e, su iniziativa e previa consultazione dei Consigli municipali interessati.

Art. 3

CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

1. Ai sensi dell'art 60, comma 6 dello Statuto, è istituita la Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo/a delegato/a, almeno ogni tre mesi o su richiesta di tre o più Presidenti, con l'indicazione delle materie da trattare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco assume la presidenza l'Assessore delegato/a dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo/a, assume la presidenza della seduta il Presidente del Municipio più



anziano d'età.

3. Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati/e dal Sindaco, oltre ad Assessori, Consiglieri/e comunali e municipali, Commissari delle Commissioni consiliari comunali, funzionari/e comunali ed esperti/e.
4. Modalità e termini di convocazione sono disciplinati dal successivo art. 52 del presente Regolamento.

Art. 4

AUTONOMIA REGOLAMENTARE E FUNZIONALE DEI MUNICIPI

1. I Municipi disciplinano, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali, il funzionamento degli organi municipali.
2. Il Regolamento municipale, in particolare, stabilisce i termini per l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte ed iniziative dei/delle singoli/e Consiglieri/e e definisce le garanzie a tutela delle opposizioni.
3. I Municipi definiscono altresì in sede regolamentare le forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità amministrative.

Art. 5

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

1. Il sistema istituzionale del Comune individua due livelli di governo e di competenze che, unitariamente, concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico.
2. Tale modello di concertazione e coordinamento impegna sia il livello comunale, con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, nonché di regolamentazione generale dei servizi e compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di scala o per la loro tecnicità è necessario mantenere indivisi, sia il livello territoriale, orientato alla programmazione operativa ed alla gestione e controllo dei servizi di interesse locale.
3. Le funzioni trasferite ed attribuite ai Municipi sono articolate per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure di Ente, sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi.
4. La Giunta comunale, per garantire sul territorio cittadino criteri gestionali



omogenei, nonché livelli uniformi di prestazioni e servizi, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa tramite direttive, indirizzi e controllo.

5. Il Consiglio comunale, anche attraverso l'apposita Commissione sul decentramento, valuta e riferisce al Sindaco circa l'applicazione della presente riforma municipale e, ove necessario, formula proposte correttive alla Giunta comunale.

Art. 6

DIFFIDA AD ADEMPIERE E POTERI SOSTITUTIVI

1. In caso di mancato assolvimento dei compiti propri, attribuiti o delegati, da parte del Consiglio municipale, si applicano le previsioni di cui all'art. 62, commi 7 lettera b), 9 e 10 dello Statuto.
2. In ipotesi di mancata adozione da parte degli altri organi del Municipio di atti obbligatori o necessari, il Sindaco assegna al competente organo municipale un termine perentorio per provvedere e ne dà comunicazione al Consiglio municipale. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio municipale adotta gli atti consequenziali; in caso di inerzia da parte del Consiglio si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 7, lettera b) dello Statuto.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Art. 7

ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Sono organi del Municipio:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il/la Presidente;
 - c) La Giunta.



CAPO I
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

SEZIONE I
FUNZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA

Art. 8
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo nelle materie di competenza del Municipio.
2. Promuove la partecipazione dei/delle cittadini/e e delle loro associazioni alle attività dei Municipi, come previsto dai regolamenti, contenenti le modalità specifiche degli istituti di partecipazione.
3. Riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali dei quartieri.
4. Partecipa attivamente alla impostazione degli indirizzi e delle linee generali dei bilanci comunali di previsione annuali e pluriennali. Tale partecipazione si attua con l'intervento dei/delle Presidenti ad una apposita seduta della Giunta comunale, nella quale si approva il documento individuato al Titolo I, art. 3, comma 3 lettera b dello Statuto.
5. Le competenze del Consiglio del Municipio sono definite dall'art. 68 dello Statuto e dalle previsioni del presente Regolamento.
6. Il Consiglio del Municipio è eletto secondo il sistema previsto dall'art. 62 dello Statuto e disciplinato dalla sezione elettorale del presente Regolamento.

Art. 9
PROPOSTE

1. I Consigli municipali, al fine di assicurare la rappresentanza delle esigenze della collettività locale possono, con propria deliberazione, formulare proposte di provvedimenti in materia di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.
2. Tali proposte devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro adozione agli Assessori comunali competenti che, entro trenta giorni comunicano al Consiglio proponente e, per conoscenza, all'Assessore al Decentramento, le proprie



determinazioni al riguardo, proponendo, nel termine e con le forme e modalità previste dal Regolamento sul procedimento amministrativo, al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze, l'adozione del provvedimento pertinente ovvero specificando i motivi di contrarietà.

Art. 10

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. I Consigli municipali possono rivolgere, con proprio atto assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se un'informazione sia esatta, se e quali provvedimenti l'Amministrazione Comunale abbia adottato o intenda adottare in ordine ad un determinato oggetto.
2. Alle interrogazioni ed alle interpellanze deve essere fornita risposta scritta entro trenta giorni da parte degli Assessori comunali competenti per materia.

Art. 11

NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio municipale con apposito atto generale definisce:
 - a) i criteri per le nomine e le designazioni di competenza municipale, laddove già non previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Nei casi in cui debba essere rappresentata la minoranza consiliare, si adotta il sistema della votazione separata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto.
 - b) le modalità per una adeguata pubblicità degli incarichi da assegnare, al fine di garantire un effettivo controllo da parte della comunità cittadina e consentire la presentazione di candidatura da parte di qualunque soggetto interessato.

Art. 12

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio del Municipio è composto dal/dalla Presidente e da un numero di componenti uguale a quello previsto per i Comuni di pari abitanti, ai sensi di legge.



2. Fino all'istituzione della Città metropolitana il numero dei/delle Consiglieri/e è pari a 24 compreso il/la Presidente.
3. Il Consiglio del Municipio è eletto contemporaneamente al Consiglio comunale e dura in carica quanto quest'ultimo.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi motivo comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli municipali che, peraltro, continuano ad esercitare le loro funzioni, anche quelle delegate, sino al loro rinnovo.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli municipali possono adottare solo gli atti per la cui assunzione la legge, lo Statuto e i regolamenti pongono termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per l'ente.

Art. 13

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Si applicano in materia le previsioni di cui all'art. 62, commi 7 e ss. dello Statuto comunale.

Art. 14

ELEZIONE DEI CONSIGLI MUNICIPALI SCIOLTI O CESSATI ANTICIPATAMENTE E LORO SCADENZA

1. Nelle ipotesi di scioglimento di cui all'articolo precedente, il Consiglio del Municipio viene rinnovato, qualora manchi almeno un anno alla fine del mandato ordinario, possibilmente in abbinamento con la prima consultazione elettorale prevista per il territorio municipale interessato o con l'eventuale consultazione referendaria cittadina. Il Consiglio municipale così eletto scade contestualmente al Consiglio Comunale.

SEZIONE II

PROCEDURA ELETTORALE

Art. 15

ELEZIONE DEI CONSIGLI MUNICIPALI

1. L'elezione dei Consigli municipali è indetta contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, salvo i casi di scioglimento e rinnovo anticipati.



Art. 16

MODALITÀ DI ELEZIONE: IL SISTEMA PROPORZIONALE - IL PREMIO DI MAGGIORANZA - L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. I Consigli municipali vengono eletti a suffragio universale diretto tra liste e raggruppamenti di liste concorrenti sulla base di programmi.
2. Alla lista o al raggruppamento di liste collegate che abbia avuto più voti, qualora superi il 40% dei voti validi, ma che non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi, viene assegnato il 60% dei seggi.
3. Ogni lista o raggruppamento di liste deve indicare il/la candidato/a alla carica di Presidente.
4. Al/alla candidato/a alla carica di Presidente non sono assegnate preferenze.
5. Il/la candidato/a alla carica di Presidente, la cui lista o raggruppamento di liste ha conseguito il maggior numero di voti, è eletto/a Consigliere/a municipale. In ragione di ciò, dal numero dei seggi che sono assegnati a quella lista o raggruppamento di liste, è sottratta una unità.
6. Il/la candidato/a alla carica di Presidente, la cui lista o raggruppamento di liste ha conseguito il maggior numero di voti immediatamente inferiore, è eletto/a Consigliere/a municipale. In ragione di ciò, dal numero dei seggi che sono assegnati a quella lista o raggruppamento di liste, è sottratta una unità.
7. Il/la candidato/a alla carica di Presidente, la cui lista o raggruppamento di liste ha conseguito un numero di voti inferiore alla lista o raggruppamento di cui al comma 6, è eletto/a, a preferenza degli/delle altri/e candidati/e, Consigliere/a municipale, qualora la lista o raggruppamento di liste di cui è espressione consegua almeno un seggio.
8. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano ad alcun raggruppamento che abbia superato tale soglia.
9. Per la ripartizione dei seggi tra liste e raggruppamenti di liste si applica il metodo dei quozienti e maggiori resti.
10. Per la ripartizione dei seggi, nell'ipotesi in cui non si applichi il premio di maggioranza di cui al comma 2, si procede con il metodo dei quozienti e maggiori resti, dividendo la cifra elettorale riportata da tutte le liste ammesse o raggruppamenti di liste che abbiano superato la soglia di cui al comma 8 per il numero di seggi assegnati al Consiglio più uno.



11. Per la ripartizione dei seggi all'interno dei raggruppamenti di liste si applica il metodo dei quozienti e maggiori resti, dividendo il totale della cifra elettorale raggiunta dal raggruppamento di liste per il numero dei seggi da attribuire allo stesso più uno.
12. Il primo seggio viene attribuito di diritto al/alla candidato/a alla carica di Presidente del Municipio; pertanto il quoziente del raggruppamento di liste sarà dato dividendo la cifra elettorale dallo stesso conseguita per il numero dei rimanenti seggi da attribuire più uno.
13. Si procede come indicato al comma 12 anche per il/la candidato/a alla carica di Presidente, il cui raggruppamento di liste abbia conseguito il maggior numero di voti immediatamente inferiore.

Art. 17 **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1. Sono elettori/elettrici del Municipio gli/le iscritti/e nelle liste delle sezioni elettorali comprese nel proprio territorio e gli/le elettori/elettrici o cittadini/e di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, residenti nel territorio della medesima, che ne abbiano fatto richiesta, alle condizioni stabilite dal [D. Lgs. 12.4.1996, n. 197](#) e successive modificazioni.
2. Sono eleggibili a Consigliere/a municipale gli/le iscritti/e nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana e gli/le elettori/elettrici o i/le cittadini/e di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, alle condizioni stabilite dal [D. Lgs. 12.4.1996, n. 197](#) e successive modificazioni.

Art. 18 **PRESENTAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE**

1. Ogni lista che partecipi alla elezione di un Consiglio municipale deve essere sottoscritta da tanti elettori/elettrici di quel Municipio quanti/e ne occorrono per presentare una lista di candidati/e per l'elezione di un Consiglio Comunale, appartenente alla medesima classe demografica del Municipio.
2. Sono esonerate dalla sottoscrizione le liste dei candidati al Consiglio municipale presentate dai partiti e movimenti politici che presentano liste di candidati al Consiglio Comunale nella stessa tornata elettorale o che - svolgendosi l'elezione del Consiglio municipale separatamente - abbiano propri/proprie rappresentanti nel Consiglio Comunale in carica.



3. I/le sottoscrittori/sottoscrittrici devono essere elettori/elettrici del Consiglio municipale secondo quanto previsto dall'art. 17, primo comma, e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, l'indicazione del Municipio per il quale la lista viene presentata, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i/le candidati/e, ivi compreso il/la candidato/a alla carica di Presidente; nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio dei/delle delegati/e di lista, i quali/le quali possono assistere al sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista o al raggruppamento, hanno facoltà di nominare i/le rappresentanti di lista presso i seggi elettorali ed effettuare la dichiarazione di collegamento di liste concorrenti e sottoscriverne il programma; il nome, cognome, data e luogo di nascita e di residenza dei/delle sottoscrittori/sottoscrittrici stessi/stesse; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della [legge 21.3.90, n. 53](#) e successive modificazioni.
4. Ad ogni lista devono essere allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, comprovanti il diritto di voto dei/delle sottoscrittori/sottoscrittrici nel Municipio, ovvero ricevuta di richiesta del loro rilascio presentata almeno 24 ore prima della scadenza del termine di presentazione della lista all'ufficio elettorale del Comune;
 - b) le dichiarazioni di accettazione della candidatura al Consiglio municipale, con firma autenticata dai soggetti previsti nel precedente terzo comma;
 - c) i certificati attestanti che i/le candidati/e al Consiglio municipale sono elettori/elettrici in un Comune qualsiasi della Repubblica Italiana o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - d) il contrassegno di lista con la sua descrizione in triplice esemplare;
 - e) il programma sottoscritto dai/dalle delegati/e di lista per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - f) l'eventuale dichiarazione di collegamento delle liste, sottoscritta dai/dalle delegati/e di tutte le liste, con firme autenticate;
 - g) il bilancio preventivo delle spese di propaganda elettorale che la lista o i/le singoli/e candidati/e si impegnano a non oltrepassare, sottoscritto dai/dalle delegati/e di lista.
5. Le liste che intendono collegarsi per costituire unico gruppo ai fini dell'art. 16 presentano un unico programma, un/una unico/a candidato/a alla carica di Presidente e la conseguente dichiarazione di collegamento delle liste. Le liste ed il programma unitario sono sottoscritti dai/dalle delegati/e delle liste che intendono collegarsi, con firme autenticate delle dichiarazioni di collegamento; tale programma tiene luogo di quello previsto per ciascuna lista dal precedente quarto comma lettera e).
6. Il/la candidato/a alla carica di Presidente del Municipio, all'atto della presentazione delle liste, deve dichiarare in quale delle liste a lui/lei collegate si intenderà eletto/a, in caso di sua elezione.



7. La lista va presentata, completa degli allegati, nei termini previsti per l'elezione del Consiglio Comunale o, in caso di elezione disgiunta, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione, al Segretario comunale ai sensi dell'art. 32 u.c. del [D.P.R. 16.5.1960, n. 570](#), il quale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati.

Art. 19

LISTE DEI CANDIDATI

1. In ciascuna lista per l'elezione del Consiglio del Municipio nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, secondo le modalità definite dalla legge in materia di elezioni negli enti locali.

Art. 20

VERIFICA DI REGOLARITÀ E DI AMMISSIBILITÀ DELLE LISTE

1. La Commissione elettorale circondariale verifica la regolarità della presentazione delle liste quanto ai termini ed alle altre formalità di cui agli artt. 17 e 18.

Art. 21

SCHEDE ELETTORALE

1. Per le elezioni dei Consigli municipali è predisposta apposita scheda.
2. Per l'ordine delle liste nella scheda si procede a sorteggio.
3. Le liste collegate, ai fini di tale sorteggio, sono considerate un'unica lista.
4. Un secondo sorteggio definisce l'ordine successivo in ogni gruppo di liste collegate.
5. Il collegamento fra le liste deve essere evidenziato nella scheda in modo inequivocabile, così come il/la candidato/a alla carica di Presidente comune alle liste che costituiscono il raggruppamento.
6. Accanto ad ogni lista deve essere previsto lo spazio per l'espressione del voto di preferenza ai/alle Consiglieri/e.



Art. 22
SEGGI ELETTORALI

1. Sia nel caso di elezioni generali, sia di elezioni parziali, i seggi elettorali per i Consigli municipali sono quelli che si istituiscono per l'elezione del Consiglio comunale.
2. Ai/alle Presidenti dei seggi elettorali vengono fornite le liste elettorali di sezione, il materiale necessario e specifiche istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 23
VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA

1. Il voto di lista ai/alle Consiglieri/e municipali viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza secondo le modalità definite dalla legge in materia di elezioni negli enti locali.
3. Al/alla candidato/a alla carica di Presidente del Municipio non sono assegnate preferenze.

Art. 24
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE DEL MUNICIPIO

1. L'Ufficio elettorale centrale del Municipio è presieduto da Magistrato nominato dal Presidente del Tribunale, che individua un suo sostituto, ed è costituito da sei dipendenti comunali, di cui uno/una esercita le funzioni di Segretario/a. La nomina dei dipendenti comunali viene effettuata con atto dirigenziale.
2. L'Ufficio elettorale centrale del Municipio provvede, con la procedura prevista, per quanto applicabile, dall'art.72 del [D.P.R. 16.5.1960, n.570](#) e successive modificazioni, del [D.P.R. 28.4. 1993, n.132](#) e dall'art. 73 del [D.Lgs. 18.8.2000 n. 267](#), alla proclamazione degli/delle eletti/e. Il Sindaco comunica l'elezione dei/delle Consiglieri/e municipali.



3. I/le delegati/e di ciascuna lista di candidati/e possono designare presso l'Ufficio centrale del Municipio due rappresentanti della rispettiva lista. Detti/e rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio.
4. L'ufficio elettorale centrale conclude i suoi compiti entro dieci giorni dalla data delle elezioni. Delle operazioni compiute dall'Ufficio viene redatto apposito verbale in duplice esemplare. Un esemplare del verbale viene subito rimesso al Prefetto. L'altro esemplare del verbale, insieme con i verbali di tutte le sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi, viene conservato in Comune.

Art. 25

CONSIGLIERI/E ELETTI/E E PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Sono eletti Consiglieri/e municipali i/le candidati/e di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali, composte dalla somma dei voti di lista con i voti di preferenza.
2. In caso di parità delle cifre individuali, sono eletti/e i/le candidati/e che precedono nell'ordine di lista. È Consigliere/a Anziano/a l'eletto/a che ha conseguito la più alta cifra individuale e, in caso di parità, il/la più anziano/a di età.
3. La prima riunione del Consiglio del Municipio deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e dal/dalla Consigliere/a Anziano/a e deve essere tenuta entro i successivi dieci giorni.
4. Il/la Consigliere/a Anziano/a presiede il Consiglio municipale fino alla nomina del/della Presidente.
5. Nella prima riunione e quale primo atto, il Consiglio del Municipio procede alla convalida degli/delle eletti/e.

Art. 26

DISPOSIZIONE TRANSITORIA E NORMA DI RINVIO

1. In occasione delle prime elezioni municipali seguenti all'approvazione del presente Regolamento, gli Uffici elettorali e della Segreteria generale si renderanno disponibili, ove richiesti e ciascuno per le proprie competenze, ad un preventivo esame delle liste elettorali, al fine di verificarne la conformità con la normativa elettorale qui disciplinata.



2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, particolarmente in ordine a sistema elettorale del Consiglio municipale, elettorato attivo e passivo, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e surrogazione dei/delle Consiglieri/e municipali, si applicano le vigenti norme di legge in tema di elezioni del Consiglio comunale, nonché le previsioni dello Statuto.

SEZIONE III

I/LE CONSIGLIERI/E E LE COMMISSIONI MUNICIPALI

Art. 27

I/LE CONSIGLIERI/E MUNICIPALI

1. I/le Consiglieri/e municipali rappresentano l'intera comunità municipale senza vincolo di mandato.
2. I/le Consiglieri/e municipali esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio del Municipio, nei termini definiti dal Regolamento di ciascun Municipio; possono presentare interrogazioni ed interpellanze al/alla Presidente, nonché mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su questioni di interesse del Municipio; hanno accesso a tutti i documenti amministrativi del Municipio; hanno diritto ad ottenere dagli Uffici comunali tutte le notizie ed informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.
3. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, decadenza previste dalla legge o dallo Statuto per i/le Consiglieri/e circoscrizionali si applicano anche ai/alle Consiglieri/e municipali.
4. Nessuno può presentarsi come candidato/a a Consigliere/a municipale in più di due Municipi.
5. I/le candidati/e a Consigliere/a municipale possono presentare le loro candidature a Consigliere/a comunale.
6. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità per il/la candidato/a alla carica di Presidente del Municipio sono disciplinate all'art. 47 del presente Regolamento.
7. È causa di incompatibilità anche l'elezione in Consiglio Comunale, in altro Consiglio municipale e la nomina ad Assessore comunale o ad Assessore municipale presso altro Municipio.



8. Si applicano ai/alle Consiglieri/e municipali le disposizioni per la pubblicità delle condizioni reddituali e patrimoniali e delle spese elettorali previste per i/le Consiglieri/e comunali.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni in tema di Consiglieri/e comunali, in quanto compatibili.

Art. 28
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE/A

1. I/le Consiglieri/e municipali decadono dalla carica o per una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o per assenza a cinque sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
2. La decadenza viene accertata dal Consiglio municipale su proposta del/della Presidente, che dispone, nel termine di dieci giorni dall'accertamento, la contestazione dell'assenza mediante notifica all'interessato/a, il/la quale entro i successivi quindici giorni può presentare le proprie controdeduzioni scritte.
3. Espletata tale procedura, il Consiglio del Municipio delibera in merito, con votazione segreta, nei termini indicati dallo Statuto, con la stessa maggioranza prevista per la dichiarazione di decadenza dei/delle Consiglieri/e comunali.
4. Al/alla Consigliere/a dichiarato/a decaduto/a dalla carica subentra il/la primo/a dei/delle non eletti/e nella sua stessa lista.

Art. 29
**DIMISSIONI, SURROGA E SUPPLENZA DEI/DELLE CONSIGLIERI/E
MUNICIPALI**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere/a municipale, presentate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei/delle Consiglieri/e dimissionari/dimissionarie, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.



2. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito, ai sensi di legge, al/alla candidato/a che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo/a eletto/a, previo accertamento della insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità legislativamente previste.
3. Nel caso di sospensione di un/una Consigliere/a disposta ai sensi di legge, il Consiglio municipale, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere/a al/alla candidato/a della stessa lista che ha riportato, dopo gli/le eletti/e, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dei precedenti commi.

Art. 30 **GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI**

1. In corrispondenza di ciascuna lista elettorale, purché abbia avuto almeno un/una candidato/a eletto/a, si costituisce un gruppo consiliare, del quale fanno parte tutti/e i/le Consiglieri/e eletti/e nella medesima lista.
2. Ogni gruppo regolarmente costituito, esprime, nel termine massimo di dieci giorni, un/una Capogruppo che lo rappresenta in ogni sede ed attività consiliare. In mancanza è considerato/a tale il/la Consigliere/a che ha ottenuto la più alta cifra individuale, composta dalla sommatoria del voto di lista più il voto di preferenza.
3. In ordine al Gruppo misto, il nominativo del/della Capogruppo deve essere concordato tra i/le componenti ogniqualvolta un/una nuovo/a Consigliere/a vi entri a far parte. In mancanza di accordo si applica il principio di cui al comma 2.
4. I/le Consiglieri/e che intendano dissociarsi da un gruppo, ne danno formale comunicazione al/alla Presidente del Municipio. Essi/e possono costituire un nuovo gruppo, purché formato da almeno due componenti, confluire in un altro gruppo già costituito ovvero nel gruppo misto, unico per tutto il Consiglio.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni in tema di gruppi consiliari comunali, in quanto compatibili.



Art. 31
SEGRETERIA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai Gruppi consiliari sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. E' istituita, nell'ambito di ciascun Municipio, una segreteria unica per tutti i gruppi consiliari allo scopo, fra l'altro, di assicurare agli stessi l'uso, anche in comune, di locali e attrezzature per compiti esclusivamente istituzionali.

Art. 32
CONFERENZA DEI/DELLE CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei/delle Capigruppo è costituita ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
2. La Conferenza dei/delle Capigruppo stabilisce, d'intesa con il/la Dirigente, le modalità di funzionamento della segreteria, di utilizzo della strumentazione disponibile, delle utenze, al solo scopo di meglio consentire ai gruppi ed ai/alle singoli/e componenti dei medesimi, lo svolgimento dell'attività istituzionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La stessa Conferenza dei/delle Capigruppo definisce le modalità di utilizzo dei locali del Municipio per riunioni dei singoli gruppi o per altre attività dei medesimi.
3. Ulteriori funzioni della Conferenza dei/delle Capigruppo sono definite dal Regolamento del Municipio. In attesa od in assenza delle previsioni regolamentari municipali, si applica la normativa relativa alla Conferenza dei/delle Capigruppo del Consiglio comunale, in quanto compatibile.

Art. 33
COMMISSIONI CONSILIARI MUNICIPALI PERMANENTI

1. Il Consiglio del Municipio costituisce le seguenti Commissioni permanenti che svolgono, mediante studi, esami e proposte, il preventivo esame di tutte le proposte deliberative d'indirizzo di competenza del Consiglio municipale:

Prima Commissione: - Affari istituzionali e generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento e delle Pari Opportunità e Politiche femminili -

Seconda Commissione: - Bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità su base locale -



Terza Commissione: - Servizi alla Persona, Servizi Civici, Cultura, Sport e Tempo libero, Gestione patrimonio -.

2. Le Commissioni permanenti durano in carica fino allo scioglimento, a qualsiasi motivo dovuto, del Consiglio municipale.

Art. 34

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MUNICIPALI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti di cui all'articolo precedente sono costituite con deliberazione del Consiglio del Municipio entro trenta giorni dalla nomina del/della Presidente del Municipio, in modo che vi siano rappresentati tutti i gruppi consiliari.
2. Ogni Gruppo consiliare, incluso il Gruppo misto, ha diritto ad avere un proprio rappresentante all'interno di ciascuna Commissione.
3. Ciascun/a Consigliere/a ha diritto di far parte di una sola Commissione, ad eccezione dei/delle Consiglieri/e dei Gruppi consiliari con meno di tre componenti che possono partecipare a più Commissioni per garantire il principio di rappresentanza di cui al comma 2.
4. In conseguenza di ciò, i Gruppi consiliari con tre o con meno di tre componenti indicheranno un unico rappresentante per ciascuna Commissione ed i Gruppi consiliari con più di tre componenti indicheranno i propri rappresentanti all'interno delle Commissioni, in modo tale che il Gruppo sia rappresentato in ogni Commissione e che ciascun/a Consigliere/a che lo desidera possa far parte di una singola Commissione consiliare. Al/alla rappresentante di ogni gruppo sono attribuiti tanti voti quanti sono i/le Consiglieri/e del gruppo stesso.
5. In sede di Consiglio municipale viene definita la composizione di ciascuna Commissione.
6. In caso di assenza di un/una componente, lo/la stesso/a può delegare, con atto scritto, un altro/un'altra Consigliere/a del gruppo a rappresentarlo/a in Commissione. Trovano applicazione nei confronti dei/delle Consiglieri/e delegati/e le norme sullo *status* giuridico ed economico dei/delle Consiglieri/e municipali.
7. Ogni Consigliere/a può partecipare a sedute di Commissioni alle quali non appartiene senza diritto di voto e senza oneri per il Comune.
8. I gruppi consiliari sino a tre componenti possono indicare un/una proprio/a rappresentante esterno/a al Consiglio municipale nelle Commissioni, che



acquisisce la qualifica di membro ad ogni effetto, senza oneri per il Comune.

9. L'eventuale avvicendamento tra i/le rappresentanti dello stesso gruppo consiliare nelle Commissioni municipali permanenti è disposto con atto del/della Presidente del Municipio, su conforme richiesta dei/delle Consiglieri/e interessati/e ed è successivamente comunicato al Consiglio ai sensi del comma 3 del presente articolo.
10. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo casi in cui all'ordine del giorno figurino argomenti che rivestano carattere di riservatezza e che riguardino questioni concernenti persone. I/le cittadini/e, con le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento del Municipio, hanno diritto di parola. Ciascun Municipio cura l'informazione ai/alle cittadini/e sulle materie all'ordine del giorno delle Commissioni.
11. Il/la Presidente del Municipio o, in caso di assenza od impedimento, il/la Vicepresidente del Consiglio del Municipio, convoca per la seduta di insediamento le Commissioni permanenti, nella quale i/le componenti eleggono nel proprio seno il/la Presidente della Commissione e il/la Vicepresidente. I/Le Presidenti delle Commissioni ne presiedono i lavori e sono convocati/e con cadenza almeno bimestrale dall'Ufficio di Presidenza per la programmazione ed il coordinamento delle sedute.
12. Ai sensi dello Statuto, la presidenza della Prima Commissione consiliare permanente, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ad un/una rappresentante dell'opposizione, designato/a dalla minoranza con voto separato.
13. In caso di assenza od impedimento del/della Presidente, le Commissioni sono convocate e/o presiedute dal/dalla Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo/a, dal/dalla Consigliere/a membro di Commissione che, tra i presenti, abbia conseguito la maggiore cifra elettorale individuale.
14. Alle Commissioni è demandato il preventivo esame di tutte le proposte deliberative d'indirizzo di competenza del Consiglio municipale, salvo i casi di motivata urgenza segnalati dal/dalla Presidente del Municipio e riconosciuti dal/dalla Presidente di Commissione. Il Regolamento del Municipio definisce le modalità di assegnazione delle proposte alla/alle competente/i Commissione/i, nonché le procedure da seguire nel caso in cui la Commissione non si esprima entro un termine predefinito.
15. Può essere richiesta la presenza alle sedute di dirigenti e funzionari comunali, al fine di acquisire conoscenze ed elementi utili per l'esame delle pratiche.
16. Le Commissioni possono svolgere sopralluoghi; possono effettuare audizioni di rappresentanti di Enti pubblici, di amministratori e dirigenti di aziende ed Enti



dipendenti dal Comune e di organismi pubblici e privati, ove funzionali alla trattazione delle materie di competenza.

17. Il Regolamento adottato da ciascun Municipio, disciplina i criteri di validità, le modalità di voto, l'attività ed il funzionamento delle Commissioni, anche al fine di consentire la massima partecipazione dei/delle Consiglieri/e, nel rispetto delle previsioni statutarie e di quelle del presente Regolamento, nonché compatibilmente con le risorse economiche assegnate. Il Regolamento di ciascun Municipio può altresì definire le modalità di delega alle Commissioni permanenti dell'emissione dei pareri di competenza del Consiglio municipale. Fino all'approvazione od in assenza dei citati regolamenti municipali, si applicano in materia le disposizioni che regolano il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti del Comune, in quanto compatibili.

Art. 35

I/LE PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. I/Le Presidenti delle Commissioni permanenti:
 - a) convocano e coordinano, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, le rispettive Commissioni, secondo le modalità previste dalla normativa ed assicurano il regolare svolgimento dei lavori;
 - b) curano i rapporti con il Consiglio del Municipio, riferendo sui lavori della Commissione;
 - c) presentano al Consiglio del Municipio le proposte elaborate dalla Commissione;
 - d) garantiscono il rispetto delle norme sulle Commissioni permanenti ed in particolare curano l'applicazione del presente Regolamento e dei Regolamenti municipali circa il funzionamento delle Commissioni.

Art. 36

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti sono assicurate da apposito Ufficio assegnato al Municipio a supporto dell'attività del Consiglio municipale.
2. I verbali delle discussioni sono redatti in forma sintetica a cura del predetto Ufficio e sono sottoscritti dal/dalla Presidente della Commissione e dal/dalla Segretario/a



della stessa. Si dà atto in essi delle posizioni espresse dai gruppi consiliari, riportando le motivazioni addotte.

Art. 37

COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE, COMMISSIONI SPECIALI DI CONTROLLO, DI INDAGINE E DI INCHIESTA E GRUPPI DI LAVORO TEMPORANEI

1. I Consigli dei Municipi valorizzano la partecipazione dei/delle cittadini/e e dell'associazionismo attraverso proprie delibere di indirizzo, adottate in base alla sezione sulla partecipazione del presente Regolamento, ai regolamenti municipali sulla partecipazione ed alle caratteristiche sociali e urbane del territorio.
2. Attraverso il proprio Regolamento, ogni Consiglio municipale stabilisce le modalità di partecipazione, di funzionamento, i termini di durata e di rapporto tra i lavori delle Commissioni di partecipazione ed il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio municipale può istituire anche Commissioni speciali a fini di controllo, di indagine e di inchiesta. Possono essere istituiti altresì gruppi di lavoro temporanei relativamente a problemi di carattere contingente.
4. Attraverso il proprio Regolamento, ogni Consiglio municipale definisce le modalità di composizione, di funzionamento, i termini di durata e di rapporto tra i lavori delle Commissioni speciali o dei gruppi di lavoro temporanei ed il Consiglio stesso.
5. Il/la Presidente delle Commissioni speciali a fini di controllo, di indagine e di inchiesta è un/una Consigliere/a designato/a dalla minoranza con voto separato.
6. Il/la Presidente della Commissione speciale di controllo, di indagine o di inchiesta o del gruppo di lavoro temporaneo sottopone gli esiti dell'attività svolta al Consiglio del Municipio, che li esamina in una propria seduta entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione o del gruppo di lavoro temporaneo.
7. Ai/alle Presidenti ed ai/alle componenti delle Commissioni di partecipazione, delle Commissioni speciali e dei gruppi di lavoro temporanei, anche se Consiglieri/e municipali, non compete, per le riunioni delle stesse, alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.



Art. 38
**CONSULTA DELLE ELETTE E CONSIGLIERA MUNICIPALE PER LE
PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE FEMMINILI**

1. Al fine di meglio promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, il Regolamento del Municipio prevede l'istituzione della Consulta delle Elette per le pari opportunità e per le politiche femminili e della figura della Consigliera per le Pari Opportunità e le Politiche femminili, che viene nominata dal Consiglio municipale tra le Consigliere elette e che partecipa di diritto alla Commissione consiliare comunale permanente per le Pari Opportunità e le Politiche femminili, come stabilito dal Regolamento del Consiglio comunale che ne definisce modalità di composizione e funzioni.
2. Lo stesso Regolamento municipale definisce modalità di composizione e funzioni della predetta Consulta; la partecipazione, anche da parte di Consiglieri/e municipali, avviene senza oneri per il Comune.

SEZIONE IV
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI

Art. 39
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio del Municipio è convocato dal/dalla Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, sentiti i/le Capigruppo secondo le modalità definite dal Regolamento del Municipio, salvo i casi di urgenza o di particolare gravità. In caso di assenza o impedimento del/della Presidente, il Consiglio è convocato dal/dalla Vicepresidente del Consiglio del Municipio.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, recapitato al domicilio eletto dai/dalle Consiglieri/e nel Comune di Genova, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno, può essere recapitato ai/alle Consiglieri/e o comunque portato a loro conoscenza ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. Nello stesso termine e in caso d'urgenza può essere integrato l'ordine del giorno.
La documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza o alle integrazioni deve essere depositata contestualmente alla diramazione dell'avviso.
3. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la segreteria del Municipio almeno quarantotto ore prima della



seduta.

4. L'ordine del giorno è altresì trasmesso a tutti gli Assessori.

Art. 40 **SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

1. Il Consiglio municipale è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vicepresidente del Consiglio; in ipotesi di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo/a, la presidenza spetta al/alla Consigliere/a anziano/a tra i/le presenti.
2. Il Consiglio, di norma, si riunisce almeno una volta al mese.
3. Il/la Presidente è, altresì, tenuto/a a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, quando lo richiedano almeno un quinto dei/delle Consiglieri/e ovvero cinquecento elettori/elettrici del Municipio.
4. Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio municipale.
5. Il Consiglio del Municipio può richiedere che il Sindaco o suo/a delegato/a partecipi alla seduta. In tal caso il Presidente del Municipio concorda con il Sindaco la data di convocazione.
6. Il Consiglio del Municipio in prima convocazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei/delle Consiglieri/e assegnati/e. Se non viene raggiunto il *quorum* necessario per rendere valida l'adunanza, si terrà una seconda seduta che avrà luogo in altro giorno, dandone avviso ai/alle Consiglieri/e assenti; per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno otto Consiglieri/e.
7. Alle sedute dei Consigli municipali deve essere fornita adeguata pubblicità, secondo le modalità definite dai Regolamenti municipali.
8. I Consigli municipali si riuniscono di norma nelle sedi municipali.
9. Le sedute sono pubbliche; allorché si debba trattare di questioni inerenti a persone, si svolgono in forma privata.
10. In ordine allo svolgimento delle sedute, per quanto non previsto dal presente regolamento, ogni Consiglio municipale può dotarsi di una propria



regolamentazione interna, in mancanza della quale si applicano le norme del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.

11. Il Sindaco e gli Assessori comunali o loro delegati/e ed esperti/e nelle questioni trattate possono intervenire e prendere la parola sugli argomenti trattati, senza diritto di voto.

Art. 41

SEGRETARIO/A DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Assolve le funzioni di Segretario/a del Consiglio del Municipio il/la responsabile dell'ufficio municipale o, in caso di sua assenza o impedimento, altro/a impiegato/a della Segreteria municipale.
2. Il processo verbale delle sedute del Consiglio municipale è redatto e firmato dal/dalla Segretario/a e dal/dalla Presidente della seduta.
3. Il verbale di ogni seduta deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio del Municipio almeno quarantotto ore prima della seduta in cui è stato iscritto all'ordine del giorno per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 42

RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI MUNICIPALI

1. Due o più Consigli municipali, d'intesa tra i/le Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del/della Presidente più anziano/a di età, tutte le volte che si tratti di affrontare problemi comuni a più Municipi.
2. Tali riunioni congiunte possono anche essere convocate dal Sindaco o da Assessore da questi delegato.
3. Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la presenza della metà dei/delle Consiglieri/e complessivamente assegnati/e ai Consigli municipali interessati, purché sussista almeno la presenza di un terzo dei/delle Consiglieri/e di ogni Consiglio. Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle votanti.
4. Delle riunioni congiunte è redatto apposito verbale di norma a cura della Segreteria del Consiglio il cui/la cui Presidente presiede la riunione.



5. Gli atti relativi alle riunioni congiunte, allorché approvati, sono considerati a tutti gli effetti atti di ciascun Consiglio municipale interessato.
6. A ciascun Consiglio municipale sono, nella prima seduta utile successiva, comunicate le deliberazioni approvate nella riunione congiunta di più Consigli.

Art. 43
ASSEMBLEA DEI CONSIGLI MUNICIPALI

1. Per l'esame dei problemi di interesse generale il Sindaco o l'Assessore delegato possono convocare, d'intesa con il Presidente, l'assemblea dei Consigli municipali interessati, alla quale interverranno gli assessori municipali e comunali, nonché i/le responsabili dei servizi comunali competenti in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II – IL/LA PRESIDENTE, LA GIUNTA E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

SEZIONE I – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Art. 44
NOMINA DEL/DELLA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Il/la Presidente del Municipio viene nominato/a dal Consiglio municipale entro sessanta giorni decorrenti dalla prima seduta del Consiglio del Municipio neo eletto con le modalità previste dall'art. 63 dello Statuto.

Art. 45
FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Le competenze del/della Presidente del Municipio sono individuate all'art. 69 dello Statuto comunale.
2. Il/la Presidente inoltre
 - a) dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio coadiuvato/a dalla Giunta;
 - b) attribuisce le deleghe agli Assessori municipali;



- c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo;
- d) indice il referendum municipale consultivo secondo le modalità dell'art. 78 del presente Regolamento;
- e) è componente della Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi;
- f) partecipa alla seduta di Giunta comunale, nella quale si approva il documento individuato al Titolo I, art. 3 , comma 3 , lettera b dello Statuto;
- g) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti e ne riferisce al Consiglio municipale.

3. I provvedimenti del/della Presidente sono immediatamente esecutivi, salvo diversa prescrizione, ed affissi all'Albo pretorio della Municipalità per dieci giorni consecutivi a fini conoscitivi.

Art. 46

FUNZIONI DELEGATE DEL/DELLA PRESIDENTE

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, può conferire deleghe ai/alle Presidenti municipali ai sensi dell'art. 54, comma 7 del [D. Lgs. 267/2000](#), indicando nei relativi provvedimenti le modalità di esercizio.
2. Delle deleghe conferite dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, viene data, a cura del Sindaco stesso, comunicazione al Prefetto.
3. Ogni delega può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche senza previa diffida, per inadempienza o violazione delle prescrizioni fissate nell'atto di conferimento.

Art. 47

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente del Municipio sono quelle previste dalla legge per la carica di Sindaco, in quanto compatibili.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente di Municipio in più di un Municipio.



3. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente di Municipio e di Consigliere/a comunale.
4. È causa di incompatibilità anche la nomina ad Assessore comunale o ad Assessore municipale presso altro Municipio.

Art. 48

IL/LA VICEPRESIDENTE DEL MUNICIPIO E IL/LA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il/la Vicepresidente del Municipio, in quanto componente della Giunta, è nominato/a dal Consiglio del Municipio secondo le modalità di cui all'art. 64 dello Statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del/della Presidente, quest'ultimo/a è sostituito dal/dalla Vicepresidente del Municipio, ad eccezione delle funzioni di competenza del/della Vicepresidente del Consiglio del Municipio.
3. Il/la Vicepresidente del Municipio svolge, altresì, i compiti delegatigli/delegatele dal/dalla Presidente.
4. Il/la Vicepresidente del Consiglio del Municipio è eletto/a dal Consiglio ai sensi dell'art. 68, comma 6, lettera b) dello Statuto.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del/della Presidente, la presidenza del Consiglio municipale è affidata al/alla Vicepresidente del Consiglio del Municipio. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le previsioni regolamentari in ordine al/alla Presidente del Consiglio comunale.
6. In caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 63, comma 3 dello Statuto, fino all'elezione del/della nuovo/a Presidente, le funzioni di Presidente sono temporaneamente svolte dal/dalla Vicepresidente del Consiglio del Municipio.

Art. 49

CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

1. Il/la Presidente del Consiglio del Municipio cessa dalla carica, oltreché per cessazione del Consiglio stesso, per le cause previste dalla legge e dall'art. 63 dello Statuto.



SEZIONE II – LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

Art. 50

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

1. La Giunta è organo esecutivo del Municipio ed è costituita dal/dalla Presidente del Municipio e da un numero di Assessori non superiore a tre, di cui uno con funzioni di Vicepresidente del Municipio. Degli Assessori individuati uno/a può essere esterno/a ai componenti del Consiglio municipale.
2. I componenti della Giunta sono nominati dal Consiglio municipale ai sensi dell'art. 64 dello Statuto e le sue funzioni sono definite dall'art. 70 dello Statuto stesso. La composizione della Giunta deve garantire la rappresentanza dei due sessi, ai sensi di legge.
3. La Giunta del Municipio collabora con la Giunta comunale alla definizione del piano esecutivo di gestione, facendo pervenire a quest'ultima proprie indicazioni in ordine alla determinazione degli obiettivi specifici territoriali da assegnare ai/alle dirigenti preposti/e alla strutture organizzative operanti nei Municipi, unitamente alle dotazioni necessarie. La Giunta del Municipio fornisce altresì alla competente struttura organizzativa dell'Ente elementi per consuntivare il livello di raggiungimento dei suddetti obiettivi territoriali e procedere alle conseguenti funzioni valutative.
4. Le deleghe assessorili sono definite ed attribuite dal/dalla Presidente del Municipio agli Assessori, incluso/a il/la Vicepresidente del Municipio, di norma alla luce della ripartizione delle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.
5. La Giunta inoltre
 - a) collabora con il/la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nella tenuta dei rapporti con gli uffici del Municipio, con gli Assessori comunali e con gli uffici centrali del Comune;
 - b) delibera sulle materie di propria competenza;
 - c) vigila sull'esecuzione degli atti di competenza del Consiglio;
 - d) esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale;
 - e) promuove le iniziative necessarie per favorire le informazioni ai/cittadini/e sulle attività del Municipio e sulle deliberazioni del Consiglio.
6. La Giunta si riunisce su convocazione del/della Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le sedute della Giunta non



sono pubbliche; vi partecipano, ove richiesti, dirigenti e/o funzionari comunali.

7. La verbalizzazione delle sedute di Giunta è assicurata da apposito Ufficio assegnato al Municipio a supporto dell'attività di Giunta.
8. I permessi, le licenze e le aspettative spettanti ai componenti della Giunta, lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono disciplinate dalla legge.
9. Il funzionamento della Giunta è disciplinato in sede di Regolamento del Municipio.

SEZIONE III – L'UFFICIO DI PRESIDENZA E LA CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

Art. 51

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal/dalla Presidente del Municipio e dai/dalle due Vicepresidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) coadiuva e collabora con il/la Presidente nella redazione dell'ordine del giorno, nello svolgimento delle sedute di Consiglio e durante le assemblee;
 - b) convoca con cadenza almeno bimestrale i/le Presidenti delle Commissioni consiliari per la programmazione ed il coordinamento delle sedute;
 - c) assicura il coordinamento dell'attività delle Commissioni con quelle del Consiglio municipale.
3. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal/dalla Presidente del Municipio o, in assenza od impedimento dello stesso, dal/dalla Vicepresidente del Municipio.
4. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal/dalla Presidente e le sue riunioni si svolgono in seduta privata. Alle sedute assiste, in qualità di Segretario/a, il responsabile dell'ufficio municipale o, in caso di sua assenza o impedimento, altro/a funzionario/a addetto/a alla Segreteria e, qualora richiesto, il/la Dirigente della Divisione o i/le Responsabili delle Aree Divisionali.
5. Le modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza e di assunzione delle decisioni sono demandate al Regolamento del Municipio.



Art. 52

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

1. La convocazione avviene tramite avviso scritto, recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione ed indicante l'ora e il luogo di svolgimento, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In casi particolari è ammessa la convocazione d'urgenza, secondo modalità diverse, che verranno ritenute idonee ed opportune, purché sia assicurata la ricezione dell'avviso da parte di tutti i componenti con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la seduta.
2. La riunione ha inizio all'ora indicata sull'avviso di convocazione e dopo la verifica nominativa dei presenti. Le sedute sono valide anche se il numero dei presenti è inferiore alla metà dei componenti quando alla Conferenza vengano richieste funzioni consultive o di indirizzo; è necessaria la presenza del numero legale per la votazione di determinazioni e risoluzioni.
3. La Conferenza è la sede di informazione, consultazione e raccordo in relazione:
 - a) alla formazione di indirizzi di politica comunale suscettibili di incidere nelle materie attribuite ai Municipi;
 - b) alle proposte di individuazione e quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire ai Municipi, per l'espletamento delle funzioni di cui questi sono titolari;
 - c) alla verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, comunali e municipali;
 - d) agli atti di indirizzo e coordinamento ed alle direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai Municipi.
4. La Conferenza dei Presidenti adotta, con votazione espressa dalla maggioranza dei componenti, determinazioni in merito a:
 - modalità di svolgimento dei propri lavori;
 - modalità di collegamento e di comunicazione tra Municipi;
 - statuizione di metodologie comuni, quando l'assenza di normativa specifica non garantisce uniformità procedurale, parità di accesso e di fruizione dei servizi da parte della cittadinanza. La Conferenza adotta altresì, con votazione espressa dalla maggioranza dei componenti, risoluzioni in merito a specifici problemi, quesiti, fatti o situazioni, proposti alla sua attenzione od autonomamente evidenziati.
5. Un/una dipendente adempie a tutte le incombenze amministrative relative al funzionamento della Conferenza ed assiste alle sedute in qualità di segretario/a, curandone la verbalizzazione.



6. I verbali delle sedute sono inviati in copia a tutti i componenti la Conferenza e, qualora nel termine di venti giorni non vengano rilevate inesattezze, dati per approvati ed archiviati per la conservazione. Copia dell'ordine del giorno e delle risoluzioni adottate è inviata anche ai/alle Capigruppo del Consiglio Comunale. I Presidenti dei Municipi, oltre a riferire ai rispettivi organi collegiali sull'ordine del giorno, i lavori e le risoluzioni della Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti, inviano copia dell'ordine del giorno e delle risoluzioni adottate ai/alle Capigruppo dei Consigli municipali.

TITOLO III ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

Art. 53 ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dagli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dell'Ente, i Consigli municipali esercitano in autonomia le funzioni proprie e quelle loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, da questo o altro Regolamento.
2. Il Consiglio comunale può conferire ai Municipi l'esercizio di ulteriori funzioni, precisando principi e criteri direttivi cui le stesse devono attenersi; ulteriori deleghe, anche differenziate, possono essere rilasciate ad uno o più Municipi, tenuto conto delle loro caratteristiche territoriali e delle localizzazioni dei beni servizi che devono gestire, con provvedimenti che ne definiscono modalità e mezzi per il loro efficace esercizio.

Art. 54 PARERI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI MUNICIPALI

1. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte municipali sono soggette al parere di regolarità tecnica previsto dalla normativa vigente. Il parere è espresso e sottoscritto dal/dalla Dirigente responsabile della struttura divisionale o da chi legalmente lo sostituisce.
2. I Municipi informano tempestivamente il Consiglio comunale dei progetti di deliberazione e delle questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio municipale.
3. Ai sensi dell'art. 60, comma 4 dello Statuto, la Giunta comunale esprime parere in



ordine alle proposte di Regolamento di competenza dei Consigli municipali. Tali proposte di Regolamento sono inviate alla Giunta comunale, che esprime parere entro dieci giorni dalla ricezione.

4. Le deliberazioni municipali sono tempestivamente inviate, prima della loro pubblicazione, al Presidente del Consiglio comunale ed alla Giunta comunale.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione, la Segreteria Generale o l'ufficio da quest'ultima delegato, qualora ravvisi motivi di illegittimità, ne dà immediata informazione al Municipio, che può annullare l'atto, regolando nel provvedimento di annullamento i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione annullata, ovvero confermarlo a seguito di discussione in Consiglio municipale. A tutela dell'unità del Comune, quando, in qualunque tempo, si rilevi che un atto municipale è viziato da illegittimità, se l'interesse pubblico lo richiede, e nel pieno rispetto dei principi di tutela degli interessi privati coinvolti, il Sindaco, su proposta della Segreteria Generale previa informazione della Giunta, ha facoltà di annullare l'atto.
6. L'invio degli atti e degli allegati che ne costituiscono parte integrante tra Municipi ed altri organi dell'Amministrazione cittadina può avvenire solo per via informatica.

Art. 55

RAPPORTI CON LA CIVICA AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio del Municipio, tramite il/la Presidente e gli Assessori per le materie afferenti le rispettive deleghe, ha diritto di ottenere dai Servizi, Uffici del Comune ed Istituzioni, nonché dalle Aziende Speciali e dal Corpo di Polizia Municipale notizie, informazioni, dati e documenti per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Consiglio del Municipio, con proprio atto deliberativo, ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio comunale, su materia di competenza o di interesse del Municipio, la convocazione della relativa Commissione consiliare per l'esame di una determinata proposta. Il Presidente del Municipio ha diritto di essere sentito, qualora ne faccia richiesta.
1. La Consiglieria municipale per le Pari Opportunità e le Politiche femminili partecipa di diritto alla Commissione consiliare comunale permanente per le Pari Opportunità e le Politiche femminili, come stabilito dal Regolamento del Consiglio comunale che ne definisce modalità di composizione e funzioni.



SEZIONE I - FUNZIONI DEI MUNICIPI

Art. 56 FUNZIONI

1. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le funzioni trasferite ed attribuite ai Municipi sono articolate per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure di Ente, sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi.
3. I Municipi sono titolari della gestione dei servizi di base presenti nel loro territorio e di interesse municipale, curando la programmazione, l'operatività ed il controllo degli stessi. Le funzioni statutariamente attribuite ai Municipi sono individuate dall'art. 60, comma 1 dello Statuto.
4. I servizi sono erogati, in accordo con le direzioni competenti, attraverso strutture operative, denominate Divisioni Territoriali, che articolano i propri uffici e servizi, così come previsto dal Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi.
5. Qualora economicità e funzionalità lo richiedano, alcune delle funzioni di cui ai precedenti commi possono essere gestite dalla struttura centrale a mezzo di attività in "service" e di soluzioni tecnologiche di *e-government*.
6. I Municipi devono garantire livelli quantitativi e qualitativi minimi di servizio stabiliti a livello cittadino. Gli standard sono definiti dalla Giunta comunale e dalle Direzioni competenti per materia. I Municipi possono modificare autonomamente tali standard solo in senso migliorativo, intervenendo per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi, nel rispetto di un rapporto costo/qualità definito a livello di Ente.

Art. 57 FUNZIONI DECENTRATE

1. Con l'elezione dei Consigli municipali, i Municipi sono immediatamente titolari dei seguenti servizi di interesse locale già decentrati ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 761 del 18.6.1999 ed ai successivi provvedimenti di cui all'allegato n. 2 del presente Regolamento:
 - I servizi anagrafici, di stato civile e cimiteriali;



- ❑ Il rilascio autorizzazioni passi carrabili, rottura suolo, occupazione suolo a fini edili, occupazioni con soste operative, permessi alla sosta o al transito nelle zone soggette a limitazioni, le richieste di nuova numerazione civica, nonché il rilascio dell'attestazione dell'indicatore economico che consente il riconoscimento del diritto a prestazioni agevolate;
- ❑ Gli Uffici relazionali con il pubblico;
- ❑ L'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria sul civico patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo, istituzionale, associativo, scolastico, sugli impianti sportivi e sulle aree verdi di competenza;
- ❑ Gli interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e sugli elementi di arredo urbano, in regia diretta o attraverso altri soggetti realizzatori, ivi comprese le aziende e società comunali, nonché i comitati costituiti ai sensi del Regolamento sugli interventi di volontariato;
- ❑ L'attività programmatica con le aziende e società comunali degli interventi di manutenzione straordinaria sui sedimi stradali e sugli elementi di arredo urbano, al fine di conseguire nell'erogazione dei servizi e loro qualità un'adeguata attenzione alle dimensioni territoriali municipali. Le linee direttive concordate tra organi municipali ed aziende e società comunali nel rispetto di quanto contenuto negli strumenti di pianificazione e di indirizzo comunali sulla base delle risorse economiche disponibili divengono contenuto obbligatorio della programmazione delle aziende e società comunali, che sono perciò obbligate a dare realizzati tali interventi;
- ❑ La gestione del patrimonio comunale ad uso sociale;
- ❑ I servizi sociali e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ivi compresi i servizi e l'attuazione di interventi rivolti a persone che si trovino in condizioni di disagio, di rischio di esclusione sociale e di povertà;
- ❑ La gestione delle biblioteche di zona e di quelle in convenzione, nell'ambito del coordinamento tecnico-culturale del Sistema Bibliotecario Urbano e dei relativi servizi: lettura, prestito, informazioni, microfilm, CD Rom;
- ❑ La gestione dei Centri Civici e delle Civiche Scuole Vespertine;
- ❑ La promozione delle forme di integrazione dell'offerta educativa territoriale rivolta all'infanzia ed all'adolescenza.

ART. 58

NORMA TRANSITORIA

1. Fatti salvi i servizi e le funzioni di cui al precedente articolo, tenuto conto che il trasferimento delle ulteriori funzioni di cui all'art. 60 dello Statuto manifesta una evidente complessità, in quanto rende necessaria una diversa progettazione ed organizzazione funzionale dei servizi interessati, gli organi comunali, d'intesa con quelli municipali, provvederanno alla definizione e predisposizione di un piano operativo di decentramento, fissando per ciascuno dei servizi da decentrare tempi, modalità organizzative, costo del trasferimento, riprogettazione dei servizi su base territoriale (se necessario), procedure e linee di indirizzo, sottoponendo una relazione al Consiglio comunale.



Art. 59
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Consiglio municipale esprime con propria deliberazione pareri obbligatori sui seguenti provvedimenti di interesse generale, prima della loro approvazione:
 - a) il Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - b) provvedimenti riguardanti adozione e varianti organiche del piano urbanistico comunale - programma pluriennale dei lavori pubblici, piani del traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - c) modifiche statutarie e, a richiesta della Giunta, sui regolamenti comunali;
 - d) disciplina generale delle tariffe per la fruizione e l'erogazione dei servizi;
 - e) programmi comunali nel campo della istruzione pubblica, della cultura, dello spettacolo, della sicurezza, dei servizi sociali, dello sport e del tempo libero;
 - f) provvedimenti di programmazione e di indirizzo nel settore dell'ambiente, dell'ecologia, dell'inquinamento.

Art. 60
PROCEDURA E TERMINI PER I PARERI

1. I Consigli municipali esprimono i pareri obbligatori di cui al precedente articolo nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, salvo termini diversi indicati dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo o per casi eccezionali, motivatamente fissati e, comunque, non inferiori a dieci giorni, ad eccezione del parere sul bilancio di previsione i cui tempi sono stabiliti dal Regolamento di Contabilità.
2. Tali termini sono sospesi, con la sola eccezione del parere sul bilancio di previsione, per una volta soltanto, se i Consigli municipali o la Commissione municipale competente, se delegata, chiedono, con istanza motivata all'Assessore comunale competente chiarimenti o informazioni, che devono essere forniti nel termine di dieci giorni.
3. Il termine per la formulazione del parere rimane, comunque, sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti stessi. Tale sospensione può verificarsi una volta soltanto.



4. Trascorsi i termini previsti senza che sia stato formulato il parere, l'Amministrazione comunale delibera menzionando nel proprio provvedimento la mancata risposta del Consiglio del Municipio.
5. Qualora il parere reso dal Consiglio municipale su uno dei provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 59 sia contrario, l'Amministrazione comunale chiede un riesame al Consiglio municipale, che provvederà entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora il parere da parte del Consiglio municipale permanga contrario, viene convocata la Commissione consiliare comunale competente per materia, con la presenza del/della Presidente del Municipio o di Consigliere/a da questi delegato, che esporrà le ragioni del dissenso rispetto alla proposta dell'Amministrazione comunale.
6. I pareri dei Consigli municipali devono essere citati nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, la quale è tenuta a dichiarare i motivi per i quali il parere viene disatteso, anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 5, ove prevista, ed a trasmettere l'atto al Consiglio municipale interessato.

Art. 61 INFORMATIVA

1. I Consigli municipali sono tempestivamente informati sui seguenti provvedimenti di competenza comunale, aventi impatto diretto sulla realtà municipale, prima della loro approvazione:
 - a) adozione di Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.) e di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) riguardanti il Municipio, comprendenti anche indicazioni sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione a carico dei privati;
 - b) autorizzazioni previste dalla normativa per l'insediamento e l'apertura di grandi strutture di vendita;
 - c) istituzione di nuove strutture sociali e modifica di utilizzo di quelle esistenti;
 - d) programma di cessione del patrimonio edilizio esistente nel Municipio;
 - e) progetti relativi a nuovi impianti sportivi e verde pubblico;
 - f) concessione di licenze per l'apertura di sale di pubblico ritrovo e di sale di spettacolo;
 - g) progetti di permessi di costruire che interessano parti del territorio municipale.



2. E' facoltà della Giunta municipale, sentiti i/le Capigruppo, far pervenire, entro quindici giorni dal ricevimento, osservazioni rispetto ai provvedimenti di cui al precedente comma, ai competenti organi comunali.

Art. 62 SPONSORIZZAZIONI

1. La Giunta del Municipio, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio municipale ed in ogni caso nel rispetto delle linee di indirizzo e dei criteri definiti dal Consiglio comunale, autorizza la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per sponsorizzare attività svolte, promosse od organizzate dal Municipio, in particolare in materia di:
 - a) organizzazione e promozione di attività culturali consistenti in mostre, dibattiti e manifestazioni di arti rappresentative, nonché realizzazione di attività legate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni genovesi;
 - b) realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, cinematografici, nonché di manifestazioni folcloristiche;
 - c) svolgimento di visite guidate per una migliore conoscenza del territorio nei suoi monumenti e nelle sue tradizioni;
 - d) realizzazioni di manifestazioni sportive;
 - e) realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico, storico, archeologico e ambientale del Municipio, tra le quali l'adozione di aree verdi e di spazi di particolare valenza ambientale;
 - f) manifestazioni inerenti al turismo di interesse municipale;
 - g) in materia di organizzazione, promozione, e sostegno di iniziative di sensibilizzazione e intervento su situazioni di comunità a rischio di disagio ed al fine di realizzare azioni di prevenzione ed aggregazione sociale.
2. Le convenzioni sono stipulate dal/dalla Dirigente preposto/a alla Divisione Territoriale.



Art. 63
CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI

1. Con deliberazioni del Consiglio comunale possono essere conferite, per comparti omogenei, ai Municipi ulteriori funzioni rispetto a quelle individuate dall'art. 60 dello Statuto. I Municipi acquisiscono responsabilità esclusiva di tali funzioni, a seguito del loro conferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, appositi provvedimenti-quadro determinano i principi ed i criteri direttivi nonché le modalità e le procedure per il loro effettivo espletamento, quando non risultino dall'ordinamento giuridico vigente nell'Ente. Le risorse economico-finanziarie per l'esercizio di tali funzioni sono individuate dai documenti contabili del Comune o con delibera di conferimento delle funzioni.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DEI MUNICIPI

Art. 64
RISORSE FINANZIARIE

1. Le entrate e le spese gestite dai Municipi sono iscritte rispettivamente nelle pertinenti risorse e negli interventi.
2. Il Consiglio municipale viene informato delle risultanze emergenti dalla Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi. Alla luce di tali informazioni definisce, con apposita deliberazione di indirizzo, priorità e linee di spesa alle quali il/la Presidente farà riferimento in sede di partecipazione all'apposita seduta di Giunta comunale. Viene altresì informato degli esiti della concertazione del/della Presidente del Municipio con la Giunta.
3. La Giunta comunale, di concerto con i/le Presidenti del Municipio, individuale risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni di cui i Municipi sono titolari. I criteri di assegnazione di tali risorse ai diversi Municipi tengono conto anche dei parametri demografici, sociali e territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale.
4. Qualora non si pervenga all'approvazione congiunta tra Giunta comunale e Municipi del documento allegato al bilancio di previsione, di cui all'art. 3, comma 3 lettera b) dello Statuto, ne viene data comunicazione anche al Consiglio comunale.



5. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Consiglio del Municipio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità comunale, può richiedere storni nell'ambito degli stanziamenti di spesa di competenza municipale.
6. Gli organi del Municipio non possono deliberare spese eccedenti le disponibilità di bilancio.
7. Le deliberazioni che trasferiscono o delegano ai Municipi ulteriori funzioni rispetto a quelle individuate dall'art. 60 dello Statuto e dal presente Regolamento indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

Art. 65 **PERSONALE DELLE DIVISIONI TERRITORIALI**

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle strutture organizzative operanti nei Municipi sono assegnate risorse umane ai sensi dell'art. 60, comma 3 dello Statuto.
2. Ad ogni Municipio è assegnato un/una Dirigente responsabile della struttura operativa denominata Divisione Territoriale e deputata alla gestione degli uffici, servizi e risorse umane, economiche patrimoniali, tecniche e strumentali assegnate alla stessa.
3. Il/la Dirigente, in relazione all'incarico ricevuto, gode di autonomia gestionale e risponde della programmazione, direzione, gestione e controllo dei servizi di base presenti sul territorio e di interesse municipale, in attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione cittadina, degli organi politici del Municipio, delle direttive della Direzione Generale e delle Direzioni competenti per materia in base alle deliberazioni quadro.

TITOLO V **AZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 66 **SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

1. Ogni procedura amministrativa o tecnica inerente le funzioni attribuite o delegate ai Municipi deve essere da questi portata a compimento, salve le diverse prescrizioni di legge o di regolamento.
2. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla [L. 241/1990](#) e successive



modifiche ed integrazioni e quelle dei relativi regolamenti attuativi.

3. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni proprie al/alla Presidente del Municipio per garantire la speditezza e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 67

TRASPARENZA ED INFORMAZIONE

1. I Municipi, per quanto di propria competenza, assicurano piena attuazione alle previsioni legislative e regolamentari in tema di diritto d'accesso.
2. I Municipi, mediante propri spazi su Internet ed attraverso specifici uffici delle strutture Divisionali, provvedono all'informazione ai/cittadini/e, curano le relazioni tra l'Amministrazione cittadina, centrale e territoriale, con la popolazione e monitorano costantemente il grado di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.
3. Il/la Presidente del Municipio assicura ai/cittadini/e municipali la disponibilità della documentazione relativa agli atti amministrativi, alle richieste dei/delle cittadini/e, all'erogazione dei servizi.
4. Presso ogni Municipio è istituito l'Albo municipale. L'ufficio amministrativo del Municipio ne cura la tenuta mediante l'affissione degli atti deliberativi del Consiglio municipale e di tutti gli altri provvedimenti per i quali sia prevista la pubblicazione, nonché dei Bollettini Ufficiali e dei notiziari periodici del Comune.
5. Il Municipio assicura agli organi di stampa e d'informazione la disponibilità della documentazione sugli atti amministrativi e sull'erogazione dei servizi secondo modalità e criteri disciplinati dal proprio Regolamento interno.

Art. 68

CONFERENZE DI SERVIZI

1. Per una migliore e più efficiente erogazione di servizi che richiedano l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il/la Responsabile del procedimento può, secondo la rispettiva competenza, proporre al Sindaco o indire conferenze di servizi in conformità di quanto previsto dagli artt. 14 e ss. della [Legge 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, per un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento. Analogamente può essere indetta dal/dalla Dirigente



responsabile del procedimento una conferenza interna dei Responsabili dei servizi municipali per il contestuale esame degli interessi coinvolti nel procedimento di competenza del Municipio.

2. Il Sindaco può invitare il/la Presidente del Municipio, qualora interessato/a, alle riunioni di Conferenze di servizi da questi indette per la stipula di accordi di programma riguardanti il territorio municipale. Il/la Presidente del Municipio può delegare l'Assessore competente per materia.

SEZIONE I FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 69 PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

1. Il Municipio favorisce la partecipazione dei componenti della comunità cittadina locale nei processi di indirizzo e promozione delle attività del Municipio stesso attraverso:
 - a) il sostegno e la valorizzazione delle forme associative e del volontariato;
 - b) il coinvolgimento delle associazioni e dei Comitati, anche spontanei, di cittadini, nelle iniziative che sollecitano la responsabilità civile;
 - c) la formazione di organismi ed occasioni di consultazione popolare;
 - d) l'istituzione di procedure di iniziativa popolare su atti di competenza del Consiglio del Municipio, nonché per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni, nel rispetto delle previsioni statutarie sugli istituti di partecipazione.
2. Con autonomi Regolamenti i Municipi disciplinano gli istituti di partecipazione previsti nel presente Regolamento, prestando massima attenzione alle istanze che pervengano dalla società civile ed individuando eventuali ulteriori fattispecie di partecipazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 70 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Salvo quanto previsto in materia di referendum consultivo, le disposizioni della presente sezione regolamentare sulla partecipazione si applicano, con riferimento alla dimensione municipale, ai soggetti individuati dall'art. 18 dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello Statuto hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie municipali i cittadini residenti nel Municipio iscritti



nelle liste elettorali del Comune ed i cittadini residenti nel Municipio, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 71 ASSEMBLEA PUBBLICA

1. Il Municipio è il centro di partecipazione e di raccolta delle istanze della comunità locale.
2. Il/la Presidente del Municipio indice assemblee pubbliche ai fini di una migliore gestione delle funzioni affidate al Municipio e di una reale rappresentazione delle esigenze della collettività locale.
3. Il/la Presidente indice assemblee pubbliche anche su richiesta di 1/3 dei/delle Consiglieri/e, della Conferenza dei Capigruppo, di un centesimo dei soggetti di cui all'art. 70 del presente Regolamento.
4. La richiesta indica gli argomenti da discutere ed eventualmente la proposta da sottoporre al giudizio dell'Assemblea. L'indizione dell'assemblea è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma precedente.
5. L'indizione dell'assemblea è effettuata mediante manifesto contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora. Il manifesto deve essere affisso almeno sette giorni prima dalla data stabilita per l'assemblea. All'assemblea pubblica deve essere data la massima pubblicità con le modalità previste dal Regolamento interno.
6. Le assemblee possono essere svolte, oltre che nella sede del Consiglio municipale, in qualunque luogo del territorio del Municipio ritenuto idoneo dal Consiglio stesso.
7. I/le presenti all'Assemblea hanno diritto di intervenire secondo modalità e tempi stabiliti dal Presidente del Municipio.

Art. 72 INIZIATIVA POPOLARE

1. L'assemblea pubblica, indetta ai sensi del precedente articolo 71, può chiedere al Consiglio municipale l'adozione di provvedimenti o la revoca di atti deliberativi dallo stesso assunti.



2. Le proposte sono iscritte dal/dalla Presidente all'ordine del giorno del Consiglio municipale.

Art. 73

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, PETIZIONI

1. Gruppi di cittadini, comitati ed associazioni che operino sul territorio municipale possono rivolgere interrogazioni, interpellanze e petizioni al Consiglio municipale, sulle materie di competenza consiliare.
2. Non sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su materie per le quali risulti improponibile il referendum di cui all'art. 23 dello Statuto.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le petizioni, non appena ricevute, sono portate a conoscenza dei Capigruppo.
4. Il Consiglio del Municipio o l'organo competente esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione, le proprie determinazioni in ordine al contenuto dell'interrogazione, interpellanza o della petizione.

Art. 74

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Municipio può promuovere, nel rispetto dell'art. 20 dello Statuto, forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza municipale. Può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.
2. La consultazione può essere promossa dal Consiglio municipale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati al Consiglio.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia già stato indetto un referendum consultivo previsto dallo Statuto.
4. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione che abbia compiuto sedici anni, residente o con dimora temporanea, di cui all'articolo 32 [del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223](#).
5. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi



informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme, volta a volta individuate. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

6. I risultati delle consultazioni vengono esaminati dalla Giunta o dal Consiglio, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione.
7. Del risultato della consultazione viene data pubblicità da parte dell'Amministrazione municipale.
8. Le modalità e le procedure della consultazione sono definite dai Municipi in sede regolamentare, nel rispetto delle previsioni statutarie e dei principi generali definiti nel presente Regolamento.

Art. 75 ASSOCIAZIONISMO

1. I Municipi riconoscono, valorizzano e promuovono le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo ed ambientale e ricreativo della comunità circoscrizionale. Il Consiglio municipale può istituire consulte e osservatori permanenti dell'associazionismo e del volontariato per l'elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione ed il confronto.
2. Il Consiglio municipale disciplina la consultazione periodica delle associazioni e organismi di volontariato attraverso il proprio Regolamento e proprie deliberazioni di indirizzo.
3. I Municipi riconoscono, valorizzano e ricercano il confronto con le associazioni che operano per lo sviluppo economico, del tessuto sociale e lavorativo del territorio.

Art. 76 REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

1. I Municipi promuovono il coordinamento e la diffusione dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio, anche attraverso la costituzione di organismi di partecipazione delle realtà associative, quali Forum delle Associazioni e Consulte per le attività sportive, culturali, ambientali, ricreative e del tempo libero. A tal



fine, entro il mese di ottobre di ciascun anno, le associazioni operanti a livello municipale che ne facciano richiesta vengono iscritte nel Registro anagrafico delle Associazioni, depositando presso la sede municipale copia del loro statuto e del programma annuale delle loro attività.

Art. 77

VOLONTARIATO DEI/DELLE CITTADINI/E

1. I Municipi selezionano e promuovono, avvalendosi della collaborazione dei competenti Uffici comunali e con le modalità previste dal Regolamento municipale sulla partecipazione, le iniziative di volontariato dei/delle cittadini/e, atte al miglioramento delle condizioni ambientali, culturali, sportive e sociali del territorio. I Municipi possono gestire iniziative d'interesse per la comunità locale proposte da associazioni di volontariato.

Art. 78

REFERENDUM CONSULTIVO


1. Nelle materie di competenza municipale e nelle questioni di esclusivo interesse municipale, ossia riferite al territorio del Municipio ed in ordine alle quali sussista competenza municipale per l'adozione del provvedimento finale, può essere indetto un referendum consultivo.
2. Il referendum consultivo si svolge di preferenza in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie, fatti salvi i divieti di coincidenza previsti dalla legge.
3. Gli oggetti ammessi o preclusi alla consultazione referendaria, la titolarità della richiesta o della proposta, la sua ammissibilità, l'indizione, la copertura della spesa e le modalità di attuazione della consultazione referendaria sono definiti dai Regolamenti municipali, nel rispetto delle previsioni statutarie e di quelle del presente Regolamento.
4. Non possono in ogni caso essere oggetto di referendum le questioni di cui all'art. 23, comma 4 dello Statuto.



Allegato n. 1



Municipio I – Centro Est





Municipio I - CENTRO EST


CONFINI TOPONOMASTICI

OREGINA - LAGACCIO - CASTELLETTO – PRE' - MOLO - MADDALENA - PORTORIA

- N O R D:** via al Forte di Begato (dal civ. 129 escluso) - Forte di Begato (escluso) sino al Forte Sperone (incluso).
- E S T:** Mura del Castellaccio - Forte Castellaccio (incluso) - Mura delle Chiappe - via Mura di S. Erasmo - via Mura di S. Bernardino - via Mura di S. Bartolomeo - Via Staz. Ferr. Genova - Casella – piazza Zerbino - via Mura dello Zerbino - passo Borgo Incrociati (escluso) - asse via Fiume - via Brigata Liguria- Mura delle Cappuccine - c.so Saffi (dal civ. 7 incluso).
- S U D:** muro di sostegno c.so Saffi - c.so Quadrio - Porta del Molo - zona portuale - Mura degli Zingari.
- O V E S T:** limite a valle di Via Bari dall'altezza del civico 39 della stessa via fino ponte Don Acciai – limite a valle della scarpata rocciosa a ovest di Via Bari - Via Taranto; i civici 6-8-10-12-12A di Via Bari rimangono nel Municipio Centro Est.



Municipio II – Centro Ovest





Municipio II - CENTRO OVEST


CONFINI TOPONOMASTICI

SAMPIERDARENA - S. TEODORO

- N O R D:** asse via Campi - asse di un tratto di via Fillak (inclusi civici dispari da 1 a 33 e i civici pari da 2 a 80) - viadotto autostrada Genova - Savona (incluso) - Forte Crocetta (incluso) - s.ta del Forte della Crocetta (inclusa) - Forte Tenaglia (incluso) - Mura di Granarolo (sino al civ. 129 incluso) - Mura di Forte Begato - tratto di via al Forte di Begato (Forte Begato escluso).
- E S T:** limite a valle di Via Bari dall'altezza del civico 39 della stessa via fino ponte Don Acciai – limite a valle della scarpata rocciosa a ovest di Via Bari - Via Taranto; i civici 6-8-10-12-12A di Via Bari rimangono nel Municipio Centro Est.
- S U D:** cinta portuale sino all'asse torrente Polcevera.
- O V E S T:** asse torrente Polcevera sino al ponte all'altezza di via Campi.



Municipio III – Bassa Val Bisagno





Municipio III - BASSA VAL BISAGNO

CONFINI TOPONOMASTICI

S. FRUTTUOSO - MARASSI

N O R D : crinale Forte Quezzi (incluso) - Torre Quezzi (inclusa) - località Leamara - da località Leamara sino al Forte Monte Ratti (incluso)


E S T : dal Forte Monte Ratti al Forte Richelieu - dal Forte Richelieu lungo il crinale sino al Forte di Santa Tecla (inclusi) - cinta Ospedale S. Martino (esclusa) - via Marsano (dal civ. 2 al civ. 8 e dal civ. 1 al civ. 3 inclusi) - asse via Alberti (dal civ. 6 a fine inclusi) – s.ta della Noce (dal civ. 7 a fine esclusi) - asse via Canale - scalinata c.so Gastaldi.

S U D: c.so Gastaldi (escluso) - via Tolemaide (esclusa) - piazza Verdi (esclusa) sino a passo Borgo Incrociati (incluso).

O V E S T : Mura dello Zerbino (escluse) - via Staz. Ferr. Genova - Casella (esclusa) - largo Giardino - asse via Montaldo (dal civ. 40 al civ. 36 inclusi) - asse scalinata Montaldo -piazzale Marassi (compresi i civici 1-2-3) - asse piazzale Marassi - mura di cinta delle Carceri (incluse) – via Piantelli (esclusa) - asse s.ta Spagnoletta - zona ovest del Biscione sino al crinale di Forte Quezzi.



Municipio IV – Media Val Bisagno





Municipio IV - MEDIA VAL BISAGNO

CONFINI TOPONOMASTICI

STAGLIENO - MOLASSANA - STRUPPA

N O R D : Comune di S. Olcese - Comune di Montoggio.


E S T : Comune di Davagna - Comune di Bargagli.

S U D: asse Rio dell'Acquafredda - crinale Monte Riega - via ai Piani di Ferretto (esclusa) - via S. Colombano (sino al civ 65, civici pari e dispari inclusi) - via Costa di Bavari (civici 1 e 2 esclusi) - via Fontanegli (dal civ. 1 al civ. 31, civici pari e dispari inclusi) – via Montelungo - Monte Poggiasco - Forte Monte Ratti (escluso) sino a località Leamara - Torre Quezzi (esclusa) zona ovest del Biscione sino al crinale Forte Quezzi (escluso) - asse s.ta Spagnoletta - via Piantelli (inclusa) - mura di cinta delle Carceri - asse piazzale Marassi - piazzale Marassi (civici 1-2-3 esclusi) - asse scalinata Montaldo - confluenza via Montaldo a largo Giardino (escluso).

O V E S T : Mura di S. Bartolomeo (escluse) - Mura di S. Bernardino (escluse) -Mura di S. Erasmo (escluse) - Mura delle Chiappe (escluse) - Mura del Castellaccio sino al Forte Sperone (escluso) - crinale sino al Forte Puin (incluso) - Comune di S. Olcese.



Municipio V – Valpolcevera





Municipio V - VALPOLCEVERA


CONFINI TOPONOMASTICI

RIVAROLO - BOLZANETO - PONTEDECIMO

- N O R D :** Comune di : Ceranesi - Campomorone - Mignanego -Serra Riccò.
- E S T :** Comune di Serra Riccò - Comune di S. Olcese - crinale sino al Forte Puin (escluso) - crinale sino al Forte Sperone (escluso) - dal Forte Sperone sino a via al Forte di Begato - Forte Begato (incluso).
- S U D:** s.ta al Forte della Crocetta (esclusa) - Forte Crocetta (escluso) - viadotto autostrada Genova - Savona (escluso) - asse di un tratto di via Fillak - asse via Campi - sponda sinistra Torrente Fegino - c.so Perrone (dal civ. 116 escluso sino all'incrocio con via Borzoli) - asse Rio Campo del Rosso sino all'intersezione con via Monte Guano (civ. 22 escluso).
- O V E S T :** asse torrente Polcevera - via Monte Guano (dal civ. 2 all'incrocio con via Paradiso) -via F.lli Coronata (dal civ. 1 al civ. 5A) - località Cristo di Marmo - crinale via Militare di Borzoli -Comune di Ceranesi - Comune di Campomorone.



Municipio VI – Medio Ponente





Municipio VI - MEDIO PONENTE

CONFINI TOPONOMASTICI

SESTRI - CORNIGLIANO

N O R D : Comune di Ceranesi (asse via Militare di Borzoli).


E S T : crinale via Militare di Borzoli -località Cristo di Marmo - via F.lli Coronata (dal civ. 1 al civ. 5 A esclusi) - via Monte Guano (dal civ. 2 all'incrocio di via Paradiso) - asse Rio Campo del Rosso - c.so Perrone (dal civ. 116 all'incrocio di via Borzoli) -sponda sinistra Torrente Fegino - asse torrente Polcevera sino ai limiti delle aree demaniali e/o delle aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

S U D: aree demaniali e/o aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

O V E S T : Comune di Ceranesi - Fossa Luea - Costa della Rondanina - Monte Contessa -località S. Alberto (inclusa) - crinale di S. Alberto - Rio Zanina sino ai limiti della aree demaniali e/o delle aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.



Municipio VII – Ponente





Municipio VII - PONENTE

CONFINI TOPONOMASTICI

VOLTRI - PRA' - PEGLI

N O R D : Comuni di: Masone - Mele - Bosio -Cerano.


E S T : Comune di Ceranesi - Fossa Luea - Costa della Rondanina - Monte Contessa - Località S. Alberto (esclusa) - crinale di S. Alberto -Rio Zanina sino ai limiti delle aree demaniali e/o delle aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

S U D: aree demaniali e/o aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

O V E S T : Comuni di Arenzano - Sassello - Urbe - Tiglieto.



Municipio VIII - MEDIO LEVANTE





Municipio VIII - MEDIO LEVANTE

CONFINI TOPONOMASTICI

FOCE - S. F. D'ALBARO -S. MARTINO

N O R D : passo Borgo Incrociati - piazza Verdi (inclusa) - via Tolemaide (inclusa) - c.so Gastaldi (incluso) - scalinata G.M. Canale (civici pari) - asse via Alberti (dal civ. 6 a fine esclusi) - via Marsano (dal civ. 1 al civ. 8 esclusi) - cinta Ospedale S. Martino (inclusa) -dal Forte Santa Tecla lungo il crinale al Forte Richelieu (escluso).


E S T : dal Forte Richelieu lungo il crinale della Costa di Chiappeto sino alle spalle del Seminario, e di qui sul crinale sino a via Boero (inclusa) - via Borgoratti (esclusa dal civ. 82 a fine pari e dal civ. 79 a fine dispari) - asse passo Vezzelli (civici pari) - asse s.ta dell'Ombra sino a c.so Europa - asse c.so Europa sino a incrocio con via Isonzo - asse via Isonzo incrocio via Pontetti -asse via Pontetti (sino al civ. 12 incluso) - asse via Marras - asse via Duse (sino al civ. 27 incluso) - asse via Riese -asse via S. Pio X (inclusi tutti i civ 11 a fine) -asse via Sclopis (inclusi tutti i civici pari e i dispari dal civ. 11 al fine) - piazza Cadevilla (esclusa) - asse via Caprera - asse via del Capo di S. Chiara (inclusi i civici dispari e i pari dal civ. 26 a fine) - limiti delle aree demaniali e/o delle aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

S U D: aree demaniali e/o aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

O V E S T : via dei Pescatori, civ. 31 - c.so Saffi (dal civ. 7 escluso) - Mura delle Cappuccine - via Brigata Liguria - via Fiume (civici pari inclusi).



Municipio IX – Levante





Municipio IX - LEVANTE

CONFINI TOPONOMASTICI

VALLE STURLA - STURLA - QUARTO QUINTO - NERVI - S. ILARIO

N O R D : Forte Monte Ratti (escluso) - Monte Poggiasco - via Montelungo - via Fontanegli (dal civ. 39 al civ. 33 inclusi) - via Costa di Bavari (civici 1 e 2 inclusi) - via S. Colombano (civ. 75 incluso) - via ai Piani di Ferretto (inclusa) - crinale Monte Riega - crinale Monte Bastia - asse Rio dell'Acquafredda - Comune di Bargagli.

E S T : Comuni di: Sori - Pieve Ligure - Bogliasco.

S U D: aree demaniali e/o aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova.

O V E S T : limiti delle aree demaniali e/o delle aree amministrare dall'Autorità Portuale di Genova - asse via del Capo di S. Chiara (dal civ.24B al civ.2 inclusi) - asse via Caprera - piazza Cadevilla (inclusa) - via Sclopis (esclusi tutti i civici pari e inclusi i dispari dal civ. 1 al civ. 7) -asse via Castagnola (inclusi tutti i civici pari) asse via S. Pio X (esclusi i civici pari e inclusi i civici dispari sino al civ. 15) - asse via Riese -asse via Duse (sino al civ. 27 escluso, civ. 54 incluso) - asse via Marras - asse via Pontetti (dal civ 10 al civ. 2 inclusi) - da via Pontetti a incrocio asse via Isonzo - asse via Isonzo incrocio asse c.so Europa - c.so Europa sino a incrocio asse via dell'Ombra - asse passo Vezzelli (civici dispari) - via Borgoratti (dal civ. 79 incluso e dal civ. 84 a fine inclusi) - via Boero - crinale alle spalle del Seminario - crinale Costa di Chiappeto sino al Forte Richelieu (escluso) - dal Forte Richelieu al Forte Monte Ratti (escluso).



Allegato n. 2



***FUNZIONI GIA' DECENTRATE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 761 DEL 18.6.1999***

Funzioni	Provvedimenti
Anagrafe e stato civile	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 46/1999
Concessioni occupazione suolo a fini edili	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n. 5/2003
Autorizzazioni rottura suolo e sottosuolo – passi carrabili	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n. 57/2002
Sportelli del Cittadino	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 27/1999
Interventi manutentivi ordinari sul territorio	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 15/2000
Manutenzione ordinaria su edifici scolastici gestiti mediante appalti di servizi	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 83/2000
Manutenzione ordinaria su sedimi stradali ed impianti elettrici (regia diretta)	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 36/1999
Attività programmatoria con A.S.Ter.	Decisione Giunta comunale n. 00139/2003/AP del 17.4.2003
Manutenzione aree verdi circoscrizionali	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 82/2002
Distretti sociali	Del. Giunta comunale n. 691/2002 D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 514/2002
Biblioteche di zona	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 13/2001
Civiche Scuole Vespertine	Del. Giunta comunale n. 513/2001 D.D. Direzione Divisioni Territoriali nn. 72/2001 e 79/2001
Gestione Facilitatrici Laboratori educativi territoriali	D.D. Direzione Divisioni Territoriali n 64/2003